

SOVVENZIONE SENZA PIANO B.T. L.REG.PIEMONTE 63/78**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

PIAZZA DEL POPOLO N.15 - 12038 - SAVIGLIANO (CN)

n. telefono e fax: 0172.2031/0172.203203

email: info@bancacrs.it

sito internet: www.bancacrs.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 33.085.179

CHE COS'E' LA SOVVENZIONE SENZA PIANO A BREVE TERMINE LEGGE REGIONE PIEMONTE 63/78

La sovvenzione senza piano di ammortamento a breve termine ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale (Piemonte) del 12/10/1978 n. 63 è un prestito per la conduzione aziendale per cui è prevista la concessione di contributi in conto interesse, tramite fondi regionali, ai soggetti beneficiari (imprenditori agricoli singoli o associati).

Il contributo in conto interesse, a carico della Regione Piemonte, varia in base all'ubicazione territoriale dell'impresa (zona di pianura e di collina) ed all'intervento a garanzia del prestito di un consorzio di garanzia.

La banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo una delle seguenti modalità:

- **Rimborso in unica soluzione di capitale ed interessi** – A scadenza del termine pattuito, il cliente rimborsa con unico versamento la quota capitale finanziata e la quota interessi calcolata secondo le condizioni di contratto;

Il tasso d'interesse che regola il rapporto può essere fisso o variabile.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

I TIPI DI SOVVENZIONE E I LORO RISCHI**Sovvenzione a tasso fisso**

Rimangono fissi per tutta la durata della sovvenzione sia il tasso di interesse sia l'importo della componente interessi.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Sovvenzione a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti della componente interessi.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato contrattualmente, come sopra indicati.

Per tale prodotto non è previsto il tasso variabile.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00 di durata pari a 12 mesi con una periodicità della rata Annuale.

Valore in %

Tasso fisso

5,5520

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali , ad esempio, gli interessi di mora. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

	VOCI	COSTI		
		valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)		
		Tasso fisso		
	Importo massimo finanziabile	15.000/80.000		
	Durata	12 mesi	12	
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Commerciale	Anno Commerciale	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo %	4,1410		
	Tasso di interesse effettivo annuo %	4,1410		
	Parametro di indicizzazione	Euribor 12 mesi 360 variaz. mensile	Euribor 12 mesi 360 variaz. mensile	
	Spread (differenziale)			
	Tasso di interesse di preammortamento	4,1410		
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Commerciale	Anno Commerciale	
	Tasso di mora %	+2,1000 del tasso nominale	del tasso nominale	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria %	0,0000	
		importo minimo	100,00	
		importo massimo	100,00	
		Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore a 18 mesi)	1,10% dell'importo finanziato	
	Spese per la gestione del rapporto	Rimborso spese informazione precontrattuale	0,00	- 0,30% dell'importo del finanziamento, nel caso di finanziamenti (solo agevolati) con durata fino a 18 mesi di ammortamento;
		Contribuzione obbligatoria a favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare-ISMEA (ex Fondo Interbancario di Garanzia)		- 0,50% dell'importo del finanziamento, nel caso di finanziamenti (ordinari ed agevolati) con durata fino a 5 anni di ammortamento;
				- 0,75% dell'importo del finanziamento, nel caso di finanziamenti (ordinari ed agevolati) con durata oltre 5 anni di ammortamento.
		Gestione pratica	0,00	
		Commissione di incasso rata:		
		- con addebito automatico in conto corrente	1,60	
		- con pagamento per cassa	1,60	
		- con pagamento tramite SDD	1,60	
		Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)	0,75	
		Spese per altre comunicazioni e informazioni	0,00	
		Accollo mutuo %	0,0000	
		importo minimo	100,00	
		importo massimo	100,00	
Sospensione pagamento rate	0,00			
Compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata o rimborso parziale del mutuo ¹	1,0000%			
Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento ²	0,00%			
Commissione per rata insoluta (max)	0,00			
Spese invio sollecito e certificazione interessi	0,75			
Spese dichiarazioni e duplicati, singolo documento	15,00			
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	rata unica		
	Tipologia di rata	Fissa		
	Periodicità delle rate	Annuale		

(*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

DATA DI RIFERIMENTO	TIPO TASSO	VALORE
01/02/2019	Tasso fisso	- 0,1090

1 Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 120 ter del D.Lgs. 385/93.

2 Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 120 ter del D.Lgs. 385/93.

01/01/2019	Tasso fisso	- 0,1190

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata Annuale per € 10.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 0,000% dopo mesi (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000% dopo mesi (*)
4,1410%	12	€ 10.414,10	€	€

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento ()	Importo della rata per € di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 0,000% dopo (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000 % dopo (*)
%		€	€	€

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo chirografario, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancacrs.it.

SERVIZI ACCESSORI

ASSICURAZIONE VITA:

FACOLTATIVA

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Per maggiori dettagli su caratteristiche e costi della eventuale polizza assicurativa si rinvia alla documentazione della compagnia assicurativa nonché alla documentazione precontrattuale personalizzata che può essere richiesta dal cliente prima della sottoscrizione.

Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Se acquistati attraverso la banca/intermediario

- Imposta sostitutiva	vedasi tabella spese per la stipula del contratto
- Imposte indirette (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente
Comm. rilascio garanzia diretta ISMEA	stabilita dal garante ISMEA a condiz. di mercato - rischiosità operazione e caratteristiche impresa
Comm. rilascio garanzia sussidiaria ISMEA	vedasi tabella spese per la stipula del contratto
Commissione rinuncia:	0,10% min. euro 50 max 200

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	30 gg da presentazione documentazione completa
Disponibilità dell'importo	5 gg dalla data stipula

RATING DI LEGALITA'

Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.

Tasso di interesse nominale annuo	0,25 punti in meno.	
Istruttoria:	- spese	50,00 euro in meno rispetto all'importo massimo
	- durata	2 giorni in meno

Il tasso di interesse pattuito contrattualmente in ottemperanza alla vigente disciplina sul rating di legalità delle imprese trova applicazione per tutto il periodo di durata del contratto in cui il mutuatario risulti in possesso del rating stesso. Laddove il mutuatario perdesse il predetto requisito, anche per effetto di sospensione, si applicherà il tasso di interesse determinato aumentando di 0,25 punti il tasso contrattuale in vigore al momento della rilevazione da parte della banca della perdita del rating, e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura, ferme restando, in ogni caso, in presenza di tasso indicizzato, le pattuizioni relative all'applicazione del tasso di interesse in ipotesi di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione, ove contrattualmente previste; ciò a decorrere dalla data di inizio della successiva rata di ammortamento.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata così come di decurtazione parziale della sovvenzione, dietro pagamento di un compenso calcolato in percentuale del capitale anticipatamente corrisposto; ove si tratti di mutuo fondiario detto compenso è onnicomprensivo e nessuna altra spesa è dovuta.

Non sono dovuti alcun compenso o penale nei casi in cui il contratto di mutuo sia stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica.

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che - incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve

sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Masenti Dott.ssa Francesca (tel. 0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano reclami@bancacrs.it oppure a segreteria.bancacrs@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

**Art. 50 Legge Regionale
(Piemonte) 12/10/1978 n. 63**

Prestiti annuali per la conduzione aziendale.

Accollo

Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.

Istruttoria

Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.

Parametro di indicizzazione

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare

(per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione capitale	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Rimborso in un'unica soluzione capitale e interessi	L'intero capitale e l'intera quota interessi vengono restituiti tutti insieme alla scadenza del contratto.
Rating di legalità delle imprese	Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
Spread (differenziale)	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento ed è espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.